Allegato C
Raccolta n. 3378

STATUTO

"TERRA HUMANA - FONDAZIONE PER LA RINATURAZIONE E RIUMANIZZAZIONE GLOBALE ENTE DEL TERZO SETTORE"

La Fondazione Terra Humana rappresenta la visione di un mondo in cui la Terra (Terra) e l'Umanità (Humana) vivono in armonia, creando benefici sostenibili per entrambe. Promuove a livello globale movimenti, progetti, iniziative e organizzazioni che si impegnano per questo obiettivo, ispirandosi a una visione e a una missione chiaramente definite.

Visione:

Terra Humana aspira a un futuro in cui l'uomo e la natura vivano in una relazione simbiotica e si rinnovino reciprocamente. In questo mondo, gli esseri umani assumono il ruolo di custodi della natura, responsabilizzandosi verso un futuro rigenerativo e costruendo una civiltà basata sulla connessione e sull'amore. L'obiettivo di Terra Humana è creare un movimento globale che ristabilisca i cicli naturali della Terra e innalzi l'umanità verso la salute, la prosperità e la pace interiore.

Missione:

La missione della Fondazione si basa su quattro pilastri fondamentali:

1.) Riumanizzazione - Ripristinare e promuovere l'essere umano come individuo autonomo e sovrano
2.) Rinaturazione - Ripristinare un ecosistema sano e rigenerativo
3.) Custodia - Assumere il ruolo di custodi della Terra e costruire un mondo sostenibile
4.) Forza creativa – Promozione di un'energia creativa ed etica che costruisce un'economia che favorisce il benessere in armonia con l'uomo e la natura.

1.) Riumanizzazione

La riumanizzazione si concentra sul recupero della salute fisica e mentale delle persone, sul riscoprire le proprie radici culturali e indigene e sullo sviluppo dei propri valori interiori e potenziali.
Questo percorso di sviluppo personale e di ritorno ai valori tradizionali costituisce la base per una convivenza rispettosa, empatica e basata su principi etici.

2.) Rinaturazione

La rinaturazione significa ristabilire l'equilibrio ecologico del pianeta. Questo è fondamentale per preservare la biodiversità, garantire risorse vitali e promuovere il benessere delle persone. Un ambiente sano crea le basi per una vita consapevole e salutare.

3.) Custodia

Il processo di umanizzazione crea un legame sano tra natura e cultura, portando a un rapporto rispettoso e sostenibile con la Terra. Le persone passano dallo sfruttamento alla custodia, affrontando la Terra e le sue risorse con responsabilità e attenzione. Da questo nasce una società sostenibile, in cui uomo e natura, tecnologia e tradizione si integrano armoniosamente.

4.) Forza creativa

La forza creativa rappresenta un'imprenditorialità etica che genera prosperità e offre spazio per azioni sostenibili e solidali. L'arte e l'ispirazione artistica, come espressione della forza creativa umana, svolgono un ruolo fondamentale. Grazie alla creatività e alla cooperazione, nascono idee innovative, così come valori materiali e spirituali che arricchiscono la convivenza e preservano il patrimonio culturale.

La Fondazione Terra Humana si impegna, con il proprio nome e la propria attività senza scopo di lucro, a integrare pienamente questi obiettivi e valori nel mondo odierno, contribuendo così a risolvere le principali sfide della nostra civiltà.

Articolo 1 - Costituzione

1.) Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile italiano e della normativa vigente, è costituita la fondazione con la seguente denominazione italiana:

Benjamin Olivia Dechna Dominik Gunnar

- „**TERRA HUMANA – Fondazione per la Rinaturazione e Riumanizzazione Globale Ente del Terzo Settore**".
- La fondazione assume, nei paesi di lingua tedesca, la seguente denominazione: **„TERRA HUMANA - Stiftung für globale ReNaturierung und ReHumanisierung KDS".**
- La denominazione internazionale della fondazione è: **„TERRA HUMANA - Global Foundation for Ecological and Human Restoration ETS".**

2.) La fondazione può utilizzare la denominazione abbreviata:
- In Italia: **"FONDAZIONE TERRA HUMANA ETS"**
- Nei paesi di lingua tedesca: **"STIFTUNG TERRA HUMANA KDS"**
- A livello internazionale: **"TERRA HUMANA FOUNDATION ETS"**

3.) L'acronimo "ETS" (in tedesco "KDS") o l'espressione "Ente del Terzo Settore" (in tedesco "Körperschaft des dritten Sektors") viene utilizzato in tutti i documenti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

4.) La Fondazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili. Si conforma ai principi e al modello giuridico della fondazione partecipativa, regolata dalle disposizioni generali sulle fondazioni previste dalle leggi vigenti.

5.) Gli obiettivi e i progetti della Fondazione sono realizzati a livello internazionale; in tale contesto, la Fondazione è autorizzata a costituire e stabilire filiali e organizzazioni affiliate in tutto il mondo, indipendentemente dalla forma giuridica.

6.) La Fondazione è economicamente, politicamente e religiosamente neutrale e indipendente.

7.) La sede legale della Fondazione si trova nel **Comune di Jerzu (NU).**

8.) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'Organo amministrativo e non comporta una modifica dello Statuto, ma vi è l'obbligo di comunicarlo alle autorità competenti.

9.) La durata della fondazione è illimitata.

Articolo 2 - Sedi e Uffici

Possono essere istituite sedi e uffici, sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere e sviluppare ulteriormente, in modo complementare e strumentale agli obiettivi dell'organizzazione, la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 3 - Scopi e settori ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

1.) Interventi e prestazioni sanitarie; (Art. 5, comma 1, lettera b)

2.) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (Art. 5, comma 1, lettera c)

3.) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (Art. 5, comma 1, lettera d)

4.) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; attività di protezione degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; promozione e costituzione di comunità energetiche rinnovabili (Comunità Energetiche Rinnovabili, CERs), inclusa la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato il 19 luglio 2024, nonché ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. (Art. 5, comma 1, lettera e)

5.) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; (Art. 5, comma 1, lettera f)

6.) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (Art. 5, comma 1 lettera h)

7.) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (Art. 5, comma 1, lettera i)

8.) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (Art. 5, comma 1, lettera k)

9.) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (Art. 5, comma 1, lettera q)

10.) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni; (Art. 5, comma 1, lettera s)

11.) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244; (Art. 5, comma 1, lettera w)

12.) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (Art. 5, comma 1, lettera z)

Questi settori sono definiti nel presente statuto come "settori rilevanti". Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno, al quale si rimanda per le specifiche e le sottoclassi dei "settori rilevanti".

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 4 - Obiettivi della Fondazione

Per realizzare i propri scopi statutari, la Fondazione intende gestire un centro sanitario e seminariale, nonché un centro culturale e creativo, situati sul territorio. Queste strutture, insieme ad altri eventuali futuri siti, fungono da luoghi centrali per l'attuazione degli obiettivi, offrendo spazi per la ricerca e lo scambio di conoscenze e rappresentando uno strumento concreto per rendere tangibili gli scopi generali della Fondazione. Di seguito vengono definiti gli obiettivi principali della Fondazione, che costituiscono il quadro di riferimento per le sue numerose attività e per la promozione di uno sviluppo olistico e sostenibile.

1.) Umanizzazione, Salute e Educazione
Promozione di iniziative per il ripristino della salute fisica e mentale, sostenute da ricerca scientifica e iniziative educative, nonché la creazione internazionale di centri di ricerca, seminari e salute dedicati a metodi di cura alternativi e terapie naturali con approcci integrativi. Sviluppo di iniziative per promuovere comportamenti etici, valori umani, giustizia sociale e la salvaguardia delle tradizioni indigene, integrandole in approcci contemporanei al fine di favorire un'umanità autentica, un'identità culturale e la sostenibilità in armonia con la natura.

2.) Rinaturazione, Protezione Ambientale e Agricoltura Sociale
Avvio di progetti per il ripristino e la conservazione delle risorse naturali, integrati da attività di ricerca e formazione nei settori ecologico e agricolo. Ciò include pratiche agricole sostenibili, approcci permaculturali e progetti di ricerca innovativi per la promozione della biodiversità e la rinaturalizzazione. I progetti mirano a servire sia la tutela ambientale che la conservazione della natura, favorendo al contempo le comunità locali e contribuendo all'integrazione sociale.

3.) Educazione, Istruzione e Formazione Professionale
Sviluppo di programmi educativi volti a promuovere azioni sostenibili, responsabilità sociale e scambi culturali. Trasmissione di conoscenze pratiche e competenze attraverso programmi incentrati su temi ecologici e culturali, utilizzando metodi di insegnamento moderni. Promozione dello scambio di conoscenze tramite piattaforme interattive, media digitali e reti educative internazionali. Rafforzamento della comunità e dello sviluppo individuale attraverso la creazione di centri educativi come spazi di scambio, qualificazione professionale e innovazione.

4.) Tutela del Patrimonio Culturale e del Paesaggio
Salvaguardia e promozione del patrimonio culturale tramite misure che preservano e valorizzano il patrimonio materiale, tra cui siti storici e paesaggi culturali, e che recuperano metodi di costruzione tradizionali. Parallelamente, vengono sviluppati programmi culturali per rendere visibile il patrimonio immateriale, come gli stili di vita tradizionali, i costumi e le arti artigianali, trasmettendoli alle future generazioni. Entrambi i livelli sono connessi attraverso ricerca, iniziative educative e concetti di turismo sostenibile, per mantenere vivo e accessibile il patrimonio culturale.

5.) Alloggi Sociali e Spazi Culturali
Offerta di alloggi sociali e progetti abitativi progettati per soddisfare le esigenze sociali, sanitarie, culturali e professionali delle comunità svantaggiate. La costruzione e gestione di questi spazi abitativi crea rifugi sicuri per famiglie economicamente svantaggiate, genitori single e persone con sfide sanitarie, oltre a fornire alloggi per i partecipanti a progetti educativi, formativi e di utilità sociale. Stili di vita sostenibili sono promossi attraverso l'uso di metodi di costruzione tradizionali ed ecologici e tecnologie innovative, per realizzare edifici che siano sia sostenibili che culturalmente radicati.

6.) Uso Sostenibile dell'Energia, Protezione Climatica e Solidarietà Sociale
Promozione dell'uso sostenibile dell'energia e della protezione climatica attraverso l'impiego di energie rinnovabili e il rafforzamento della responsabilità collettiva. Le comunità energetiche dei cittadini (CER), i gruppi di acquisto solidali e le banche del tempo creano strutture che favoriscono l'uguaglianza di opportunità, il mutuo aiuto e la solidarietà sociale. Questi progetti comunitari offrono alle persone svantaggiate l'accesso a risorse essenziali come energia e alimenti, rafforzando al contempo la consapevolezza ambientale.

7.) Viaggi Educativi e Culturali
Organizzazione e realizzazione di viaggi culturali ed educativi, ad esempio verso siti archeologici, per la protezione e la valorizzazione di luoghi significativi di civiltà passate, nonché per la trasmissione di valori sociali, culturali ed etici. Le attività sono ideali e mirano a promuovere l'istruzione, la cultura e la consapevolezza sull'importanza e la tutela del patrimonio culturale.

8.) Attività culturali, artistiche e sociali nei media
Promozione di progetti culturali, artistici e sociali, inclusa la produzione di media digitali come podcast, documentari video, film e musica, con l'obiettivo di preservare e diffondere il patrimonio culturale e rafforzare il lavoro volontario. Attraverso queste attività mediatiche, gli scopi e le attività della Fondazione vengono resi accessibili a un vasto pubblico, promuovendo l'impegno sociale e la consapevolezza culturale. L'obiettivo è trasmettere contenuti di alto interesse sociale e rafforzare la consapevolezza pubblica sul lavoro della Fondazione.

9.) Utilizzo sostenibile e riconversione sociale degli immobili
La Fondazione promuove l'uso sostenibile e la riconversione sociale di immobili pubblici inutilizzati o di proprietà confiscate alla criminalità organizzata. Questi immobili vengono destinati a scopi di utilità sociale, in particolare per alloggi sociali, centri educativi e culturali, progetti di tutela ambientale e naturale, nonché per iniziative comunitarie e attività di agricoltura sociale.

Articolo 5 - Mezzi, valori e attività per il raggiungimento degli scopi della Fondazione

1.) Tutti i mezzi materiali e ideali, nonché tutte le attività della Fondazione, devono essere utilizzati esclusivamente ai fini degli scopi statutari. Gli scopi della Fondazione vengono perseguiti attraverso:
A) i mezzi e le attività ideali (attività principali di interesse generale);
B) le attività economiche secondarie e ausiliarie;
C) i mezzi materiali e i proventi finanziari;
D) le attività di gestione patrimoniale.

Ogni categoria è soggetta alle disposizioni di legge e serve esclusivamente alla promozione degli scopi descritti negli articoli 3 e 4.

A) Mezzi e attività ideali (attività principali di interesse generale)
Queste attività sono direttamente collegate agli scopi di interesse generale indicati nell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e promuovono gli obiettivi statutari della Fondazione in modo immediato. Esse includono:

a. **Relazioni pubbliche e cooperazioni:** Rappresentanza degli interessi della Fondazione nella sfera pubblica e creazione di collaborazioni con persone, membri, altre organizzazioni, fondazioni e istituzioni statali o non statali.
b. **Reti internazionali:** Promozione della collaborazione internazionale con individui, esperti e interessati affini.
c. **Viaggi di ricerca e formazione:** Organizzazione di viaggi di ricerca, istruzione e cultura che supportano gli

obiettivi della Fondazione, oltre a visite guidate a siti archeologici e di rilevanza culturale.

d. **Adesioni:** Partecipazione a fondazioni, enti e istituzioni le cui attività sono coerenti con gli scopi caritatevoli della Fondazione o che direttamente o indirettamente contribuiscono alla promozione dei suoi obiettivi.
e. **Immobili:** Costruzione e gestione di edifici, spazi e strutture funzionali agli scopi della Fondazione.
f. **Progetti:** Pianificazione, sviluppo e realizzazione di progetti, programmi ed eventi che servono alla realizzazione degli scopi di cui agli articoli 3 e 4 e promuovono gli obiettivi caritatevoli della Fondazione.
g. **Progetti di ricerca:** Sostegno a progetti scientifici e approcci innovativi per la rinaturalizzazione, il ripristino e lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi, al fine di tutelare la biodiversità e garantire l'equilibrio ecologico in conformità con gli obiettivi di utilità sociale della fondazione.
h. **Promozione tecnologica:** Pianificazione e realizzazione di progetti ed eventi volti alla promozione e applicazione pratica di tecnologie tradizionali e innovative.
i. **Scambi culturali:** Sostegno e rivitalizzazione di progetti culturali e iniziative per il bene comune, anche in collaborazione internazionale.
j. **Simbiosi creativa:** Sviluppo e cura di una simbiosi creativa e d'esempio tra arte, cultura, economia, ecologia e pluralismo sociale mediante progetti, attività collaborative e altre iniziative mirate.
k. **Progetti comunitari:** Sviluppo e promozione di comunità energetiche rinnovabili (CER), gruppi d'acquisto solidale e banche del tempo per rafforzare solidarietà e consapevolezza ambientale.
l. **Progetti architettonici-sostenibili:** Realizzazione di progetti abitativi innovativi che creano sinergie tra architetture ecologiche e radicate culturalmente e tecnologie innovative, servendo come piattaforme di ricerca e istruzione.
m. **Crowdfunding:** Organizzazione di iniziative di finanziamento come campagne di crowdfunding per sostenere progetti specifici della Fondazione.
n. **Relazioni pubbliche:** Attività di sensibilizzazione e pubbliche relazioni per promuovere gli scopi della Fondazione, oltre alla creazione e gestione di un sito web e della presenza sui social media, nonché la diffusione di contenuti digitali per promuovere la visione della Fondazione, i valori culturali e per sensibilizzare su temi sociali ed ecologici.
o. **Pubblicazioni:** Redazione e pubblicazione di comunicati, riviste della Fondazione e newsletter per informare il pubblico e i membri e documentare le attività della Fondazione.
p. **Eventi:** Organizzazione e realizzazione di conferenze, assemblee, congressi, tavole rotonde, seminari, workshop, incontri, conferenze e webinar, oltre alla pubblicazione di atti o documenti idonei a promuovere lo scambio tra la Fondazione, i suoi collaboratori e il pubblico.

B) Attività accessorie e ausiliarie (attività economiche secondarie):
La Fondazione può svolgere attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, purché siano di carattere accessorio o ausiliario e finalizzate al sostegno degli scopi istituzionali. Tra queste rientrano:

a. **Locazione e utilizzo economico:** Locazione a breve termine e utilizzo attivo di case per seminari, tende glamping o altri edifici della Fondazione destinati a scopi educativi, culturali e sanitari, inclusa la fornitura di servizi accessori.
b. **Produzione, distribuzione e servizi:**
   - Produzione, distribuzione e vendita di contenuti multimediali, documentazioni, tutorial e report sui progetti della Fondazione, ad esempio progetti di rinaturalizzazione o ricerche archeologiche.
   - Vendita di prodotti come olio d'oliva o altri prodotti derivanti da pratiche agricole ecologiche e sociali.
   - Distribuzione di artigianato e souvenir che promuovono l'identità culturale della Fondazione e della Sardegna.
   - Sviluppo, distribuzione o noleggio di tecnologie innovative e apparecchiature specializzate, come ad esempio i catturaneve, per supportare i progetti agricoli.
c. **Turismo con valore aggiunto:** Organizzazione e realizzazione di viaggi spirituali e culturali verso siti storici, combinati con attività educative, nonché promozione di progetti turistici con valore ecologico e sociale.
d. **Servizi esterni:** Utilizzo di fornitori di servizi esterni per sostenere le attività istituzionali della Fondazione, purché sia contrattualmente garantito che le loro prestazioni siano in linea con gli obiettivi della Fondazione.
e. **Progetti di sponsorizzazione:** Istituzione di modelli di sponsorizzazione per sostenere progetti, ad esempio sponsorizzazioni per ulivi o tende glamping.
f. **Provvigioni:** Generazione di entrate da provvigioni attraverso accordi di collaborazione o intermediazione con terzi, a condizione che siano in linea con gli obiettivi della Fondazione.
g. **Società esterne:** Fondazione e partecipazione in società le cui attività servano, direttamente o indirettamente, gli scopi statutari della Fondazione, garantendo che gli utili siano destinati esclusivamente a finalità di utilità sociale.
h. **Stipula di contratti:** Stipula di tutti i contratti necessari o utili, inclusi contratti di mutuo e ipoteca, nonché l'acquisizione di diritti di proprietà o di utilizzo su immobili. Ciò comprende anche accordi con enti pubblici o privati registrabili, se ritenuti idonei e utili al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.
i. **Crowdinvesting:** La Fondazione può organizzare campagne di crowdinvesting per finanziare progetti specifici, a condizione che siano in linea con gli obiettivi di utilità sociale e dichiarati come attività economiche secondarie.

C) Come mezzi materiali o finanziari e introiti si intendono:

Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione si avvale dei seguenti mezzi materiali e finanziari:

a. **Quote associative e diritti d'ammissione:** Entrate derivanti dalle quote associative e dalle tasse d'ammissione dei membri.
b. **Proventi da progetti ed eventi:** Ricavi derivanti da progetti di pubblica utilità e da eventi finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
c. **Sovvenzioni e finanziamenti:** Sostegni finanziari sotto forma di sovvenzioni e finanziamenti nei settori della ricerca, istruzione, ambiente, salute, arte e cultura.
d. **Donazioni e contributi: Entrate derivanti da donazioni, raccolte fondi, legati, eredità e altri contributi finanzia**
e. **Sovvenzioni e contributi di sostegno:** Contributi e finanziamenti erogati da istituzioni pubbliche o private.
f. **Sponsorizzazioni e raccolte fondi:** Finanziamenti ottenuti tramite sponsorizzazioni, campagne di crowdfunding, azioni di raccolta fondi e l'acquisto di quote simboliche.
g. **Entrate da crowdinvesting:** Proventi derivanti da operazioni di crowdinvesting per finanziare i progetti della Fondazione.
h. **Provvigioni:** Entrate derivanti da provvigioni attraverso accordi di cooperazione o intermediazione con terzi, purché conformi agli obiettivi della Fondazione.
i. **Entrate da collaborazioni senza scopo di lucro:** Ricavi provenienti da collaborazioni con altre organizzazioni senza scopo di lucro, imprese e progetti.
j. **Progetti di patrocinio:** Entrate derivanti da modelli di patrocinio per sostenere progetti, ad esempio per alberi di ulivo o tende Glamping.
k. **Proventi da attività istituzionali:** Entrate da attività proprie della Fondazione e da altre attività strumentali coerenti con i suoi scopi statutari.
l. **Ricavi da vendita di prodotti e merchandising:** Entrate dalla vendita di articoli di merchandising, attività mediatiche, nonché di prodotti agricoli, artigianali e artistici per sostenere gli scopi della Fondazione.

D) Gestione patrimoniale

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio in conformità agli obiettivi statutari e alle disposizioni di legge. L'obiettivo della gestione patrimoniale è garantire e rafforzare in modo sostenibile le basi finanziarie della Fondazione, al fine di promuovere a lungo termine gli scopi ideali e di utilità sociale. I proventi derivanti da questa gestione sono vincolati agli scopi e destinati esclusivamente al finanziamento degli obiettivi indicati negli articoli 3 e 4.
La gestione patrimoniale comprende in particolare:

a. **Affitto e locazione:** Affitto o locazione a lungo termine di edifici, terreni e strutture senza servizi aggiuntivi o utilizzo attivo.
b. **Interessi e dividendi:** Proventi derivanti da depositi bancari, titoli o altre attività finanziarie.
c. **Partecipazioni:** Redditi da partecipazioni passive in società di capitale, a condizione che i profitti siano destinati al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.
d. **Diritti di usufrutto:** Acquisizione e concessione di diritti di usufrutto su immobili e beni patrimoniali, purché finalizzati alla sicurezza o all'incremento del capitale della Fondazione.
e. **Vendita di beni patrimoniali:** Ricavi dalla vendita di immobili, titoli o altri beni patrimoniali, a condizione che non siano utilizzati a scopo commerciale.
f. **Licenze e diritti d'uso:** Entrate derivanti dalla concessione di licenze o diritti d'uso su beni della Fondazione, ad esempio diritti di marchio o proprietà intellettuale.

2.) Il Consiglio di Amministrazione documenta e pubblica annualmente l'utilizzo delle risorse e dei proventi nell'ambito del bilancio d'esercizio. Tali rapporti devono essere presentati all'Assemblea Generale e alle autorità competenti per garantire la finalità senza scopo di lucro e l'uso conforme alle norme delle risorse della Fondazione.

Articolo 6 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7 - Patrimonio

1.) Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali introiti, rendite, entrate e altre risorse, è destinato esclusivamente all'adempimento delle attività previste dallo statuto. Esso è composto dal fondo di dotazione, descritto all'Articolo 8, e dal capitale operativo, descritto all'Articolo 10.

2.) Qualora la Fondazione riceva significative elargizioni, l'organo amministrativo può, nell'ambito della gestione patrimoniale, concedere un diritto di usufrutto su determinati beni della Fondazione, purché ciò non comprometta il carattere senza scopo di lucro della Fondazione e l'utilizzo sia conforme agli scopi statutari.

3.) Nel caso in cui si accerti che il patrimonio minimo, ai sensi dell'Articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, l'organo amministrativo – e, in caso di sua inadempienza, l'organo di controllo, se istituito – deve deliberare con urgenza il ripristino del patrimonio minimo, oppure decidere sulla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione.

Articolo 8 - Fondo di dotazione

1.) **Il fondo di dotazione, intangibile per sua natura, è costituito da:**

a.) i conferimenti iniziali in denaro, titoli, beni mobili e immobili o altri mezzi idonei al raggiungimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori e successivamente dai Soci Partecipanti e dai Soci Contributori;

b.) i diritti d'uso su beni mobili e immobili concessi da enti pubblici o privati, sia in Italia che all'estero;

c.) beni mobili e immobili e/o partecipazioni, comprese partecipazioni di controllo in società strumentali, che siano pervenuti o perverranno alla Fondazione in qualsiasi modo, inclusi quelli acquisiti direttamente dalla Fondazione in conformità alle disposizioni di questo Statuto;

d.) donazioni di enti o privati con esplicita destinazione all'incremento del fondo di dotazione;

e.) la parte dei rendimenti non utilizzata, che può essere destinata all'incremento del fondo di dotazione su delibera dell'Organo amministrativo;

f.) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche o private, destinati espressamente al fondo di dotazione, se tale destinazione è specificata.

2.) **Investimento del fondo di dotazione**

La Fondazione è autorizzata a investire il fondo di dotazione in immobili, azioni, metalli preziosi, altri beni materiali o beni digitali, purché tali investimenti siano finalizzati alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio della Fondazione e non siano in contrasto con gli scopi istituzionali della stessa. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a valutare attentamente ogni decisione di investimento e a analizzare in modo approfondito i rischi associati, al fine di garantire la salvaguardia del valore del patrimonio della Fondazione.Gli investimenti devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge e conformemente alle linee guida sugli investimenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Eccezioni per l'utilizzo del fondo di dotazione

1.) **Eccezioni per l'utilizzo del fondo di dotazione**
L'utilizzo del fondo di dotazione è consentito esclusivamente nei seguenti casi straordinari e previa approvazione delle autorità di vigilanza competenti:

a.) **Perdite che minacciano l'esistenza:**

Il capitale di dotazione può essere utilizzato solo nel caso in cui la Fondazione sia minacciata nella sua esistenza a causa di perdite imprevedibili e straordinarie che non possono essere coperte con altri mezzi. In tale situazione, l'utilizzo del capitale di dotazione deve rappresentare l'ultima risorsa, dopo che tutte le altre possibilità di finanziamento siano state esaurite.

b.) **Approvazione da parte dell'organo di controllo e delle autorità di vigilanza:**
La decisione sull'utilizzo del fondo di dotazione deve essere adottata all'unanimità dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica e approvazione da parte dell'organo di controllo. Inoltre, è necessaria l'autorizzazione scritta preventiva delle autorità di vigilanza competenti prima di procedere all'utilizzo del fondo di dotazione.

2.) **Ripristino del fondo di dotazione**
Nel caso in cui il fondo di dotazione venga utilizzato in circostanze eccezionali, l'organo amministrativo è obbligato a elaborare immediatamente un piano di risanamento per il ripristino completo del fondo di dotazione e a sottoporlo all'approvazione dell'autorità di vigilanza competente. Il ripristino deve avvenire entro un periodo di tempo ragionevole.

3.) **Documentazione e trasparenza**
Ogni utilizzo del fondo di dotazione deve essere documentato in modo dettagliato nel bilancio d'esercizio e nel bilancio sociale, compresa la descrizione delle circostanze che hanno portato all'utilizzo, l'importo utilizzato e i progressi nel processo di ripristino del capitale. La Fondazione si impegna a redigere un bilancio sociale solo qualora le entrate annuali superino le soglie previste dalla normativa o qualora ciò sia richiesto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione riferisce regolarmente all'Assemblea Generale sullo stato del processo di ripristino e su tutte le misure rilevanti.

Articolo 10 - Capitale operativo

Il capitale operativo può essere liberamente utilizzato per le attività istituzionali e per quelle ad esse connesse ed è composto da:

a.) i proventi e i redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
b.) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c.) eventuali altri contributi forniti dallo Stato, da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche o private;
d.) contributi concessi in qualsiasi forma dai Fondatori e dai Soci Contributori;
e.) acquisti effettuati con i mezzi del capitale operativo, a meno che questi non siano espressamente assegnati al fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
f.) entrate derivanti dalle attività istituzionali, complementari, strumentali e connesse.

I proventi e i mezzi della Fondazione sono destinati esclusivamente al perseguimento dei suoi scopi statutari e alla copertura dei costi operativi. Gli importi conferiti alla Fondazione non sono rimborsabili. La Fondazione è autorizzata ad accettare donazioni, eredità e legati, purché le disposizioni testamentarie siano accettate nel rispetto dei requisiti di legge e previa redazione dell'inventario.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. In conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile italiano, il bilancio della Fondazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione sulla gestione, deve rappresentare in modo chiaro e veritiero la situazione finanziaria, i risultati economici e i flussi di cassa della Fondazione.

Questi documenti devono essere redatti e approvati dagli organi competenti della Fondazione entro il termine attualmente stabilito dalla normativa vigente [attualmente entro il 30 aprile]. Successivamente, devono essere presentati, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 117/2017, alle autorità fiscali competenti (Agenzia delle Entrate) e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per la relativa iscrizione.

Il bilancio e tutta la documentazione contabile correlata sono soggetti all'obbligo di conservazione legale ai sensi dell'articolo 2220 del Codice Civile italiano e devono essere archiviati di conseguenza. La documentazione finanziaria deve essere presentata entro i termini stabiliti e approvata formalmente dagli organi competenti della Fondazione.

Articolo 12 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si suddividono in:

a.) Fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e possiedono diritti e doveri speciali)
b.) Soci Ordinari (Soci che hanno diritto di voto nel Collegio dei Soci)
- Soci Sostenitori (Soci Contributori e Soci Partecipanti)
- Soci Onorari

c.) Soci Straordinari
- Associati (gli associati non possiedono né diritto di voto né poteri decisionali e non fanno parte del Collegio dei Soci)

I diritti e i doveri specifici di ciascuna categoria di membri sono disciplinati nei rispettivi articoli dello statuto e nel regolamento interno.

Articolo 13 - Fondatori della Fondazione

1.) Definizione dei Fondatori

I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi sono i primi membri del Consiglio di Amministrazione e hanno, al momento della costituzione, il diritto di nominare il Presidente, il Vicepresidente e le altre cariche essenziali della Fondazione.

2.) Diritti dei Fondatori

a.) Esenzione dai contributi

I Fondatori sono esonerati da tutti i contributi finanziari e dalle quote richieste agli altri membri della Fondazione. Questo include sia i contributi associativi sia gli obblighi finanziari legati ai progetti.

b.) Diritto di appartenenza a vita

I Fondatori godono del diritto di essere soci a vita della Fondazione. Questo diritto rimane valido indipendentemente da eventuali cambiamenti nella loro posizione o funzione, salvo i casi in cui si applichino le norme di esclusione.

c.) Nomina ad Presidente Onorario

Dopo la loro uscita dal Consiglio di Amministrazione, i Fondatori ricevono il titolo di Presidente Onorario. Questo titolo, di natura simbolica, è distinto dalla carica operativa di Presidente della Fondazione ed è un riconoscimento del loro contributo alla costituzione della Fondazione. Nella loro funzione di "Custodi" e "Guardiani dell'eredità" della Fondazione Terra Humana, i Fondatori hanno il compito di preservare la visione originaria della Fondazione, garantirne la rilevanza per le generazioni future e supportare lo sviluppo della Fondazione con un ruolo consultivo affinché gli obiettivi e i valori originari si riflettano nelle decisioni degli organi.

d.) Diritti di consultazione e partecipazione

I Fondatori hanno il diritto di consultare tutti i rapporti e documenti della Fondazione per garantire il rispetto degli obiettivi originari. Inoltre, accompagnano lo sviluppo della Fondazione con un ruolo consultivo, assicurando che gli obiettivi e i valori originari siano presenti nelle decisioni degli organi.

e.) Restituzione dei beni conferiti dai Fondatori in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della fondazione, i beni conferiti dai fondatori, che non siano espressamente destinati al perseguimento dello scopo di utilità sociale, saranno prioritariamente restituiti ai fondatori, nei limiti consentiti dalla legge.

f.) Diritto di tutela in caso di modifica dello scopo o scioglimento

Una modifica dello scopo della Fondazione o il suo scioglimento richiedono una maggioranza qualificata di ¾ dei voti dell'Assemblea Generale. Inoltre, i Fondatori dispongono di un diritto di tutela, che prevede l'approvazione da parte di almeno due terzi dei Fondatori attivi per salvaguardare gli obiettivi di utilità pubblica e la visione originaria della Fondazione.

g.) Rimborso delle spese

I Fondatori hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell'ambito delle loro attività per la Fondazione.

3.) **Esclusione dei Fondatori**

a.) **Norme di esclusione**

Un Fondatore può essere escluso dalla Fondazione nei seguenti casi:

- Violazioni gravi o ripetute dello Statuto, del Codice Etico, dell'accordo di mandato o degli obiettivi di pubblica utilità della Fondazione;
- Comportamenti che arrechino danni materiali o immateriali alla Fondazione o compromettano la sua reputazione;
- Azioni legalmente rilevanti o eticamente inaccettabili che mettano a rischio la continuità della Fondazione.

b.) **Procedura di esclusione**

L'esclusione di un Fondatore richiede:

- Una delibera qualificata da parte di almeno ¾ degli altri Fondatori;
- In caso di opposizione del Fondatore interessato, una delibera qualificata con la maggioranza di ¾ in un'Assemblea Generale straordinaria convocata a tale scopo.

La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva. Il processo decisionale, le motivazioni e il voto devono essere documentati in un verbale dettagliato e comunicati per iscritto al membro interessato.

c.) **Esclusione volontaria**

I Fondatori possono richiedere volontariamente l'esclusione dalla Fondazione, inoltrando una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

4.) **Nomina del Presidente e del Vicepresidente**

I Fondatori hanno il diritto di nominare direttamente il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, fintanto che ricoprono attivamente una funzione come membri del Consiglio di Amministrazione. Dopo la fine della loro partecipazione attiva, l'elezione di queste cariche è esclusivamente di competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni dello Statuto.

Articolo 14 - Soci sostenitori e Soci straordinari

1.) **I Soci Sostenitori della Fondazione si suddividono nelle seguenti categorie:**

a.) **Soci Contributori**

Soci Contributori sono persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, che condividono gli scopi della Fondazione e contribuiscono alla loro realizzazione attraverso contributi finanziari significativi di importo minimo regolare* pari a 144 € mensili o 1.728 € annuali. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione può decidere individualmente su riduzioni o esenzioni dall'importo minimo regolare, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi statutari della Fondazione. La durata dell'adesione è determinata dal periodo di erogazione del contributo, oppure, in casi particolari, dalla durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

b.) **Soci Partecipanti**

I Soci Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, nonché enti pubblici o privati, che condividono gli scopi della Fondazione e li supportano attraverso prestazioni professionali gratuite o la fornitura di beni materiali o immateriali essenziali. I contributi forniti possono essere destinati a specifici progetti all'interno delle attività della Fondazione. La nomina dei Soci Partecipanti è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che determina il livello minimo di supporto richiesto e la durata dell'adesione.

*Il regolamento interno stabilisce l'importo minimo dei contributi da versare mensilmente o annualmente.

2.) **Soci Straordinari / Associati**

Gli Associati sono persone fisiche o giuridiche che supportano gli scopi della Fondazione con contributi finanziari una tantum o regolari di importo inferiore. Non hanno diritto di voto e non possono partecipare al Collegio dei Soci. I loro diritti e doveri sono determinati dallo statuto o dal regolamento interno. Questa categoria comprende anche i Partecipanti e i Membri Temporanei, che si associano alla Fondazione per un periodo determinato o nell'ambito di un progetto specifico, senza diritti di partecipazione alle decisioni o diritto di voto nelle assemblee. La loro appartenenza termina generalmente con il completamento del progetto o dell'iniziativa specifica.

3.) **Ammissione e definizione dei membri**

L'ammissione dei Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori dettagli sui contributi dei soci, sulle categorie di membri e sulla possibile destinazione dei contributi a progetti specifici sono definiti nel regolamento interno.

4.) Esclusione e recesso dei membri

Il Consiglio di Amministrazione decide con una maggioranza qualificata di ⅔ l'esclusione dei Soci Sostenitori in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri e degli obblighi stabiliti in questo statuto, tra cui:

a.) Mancato rispetto degli obblighi contributivi.
b.) Comportamenti incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione.
c.) Violazioni del dovere di prestazioni non finanziarie.
d.) Gravi o reiterate violazioni del Codice Etico.
e.) Decesso del membro.

Nel caso di enti collettivi e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi:

a.) Scioglimento dell'ente, a qualsiasi titolo.
b.) Apertura di una procedura di liquidazione.
c.) Insolvenza e/o apertura di procedure fallimentari giudiziarie o stragiudiziali.

I Soci Partecipanti e i Soci Contributori possono recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile italiano, fatti salvi gli obblighi già assunti.

Articolo 15 - Soci onorari

Possono diventare Soci onorari le persone che hanno reso particolari meriti alla Fondazione o ai suoi obiettivi statutari, o che la sostengono in modo eccezionale. La qualifica di Socio Onorario viene conferita tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ed è un riconoscimento simbolico per meriti straordinari. I Soci Onorari fanno parte del Collegio dei Soci (Consiglio Umano) e non esercitano generalmente funzioni operative o esecutive all'interno della Fondazione.

Qualifica di Socio Onorario e elezione come delegati

1.) Soci Onorari Fondatori:

Dopo la cessazione di tutti gli incarichi e funzioni all'interno della Fondazione, i Fondatori ricevono lo status di Socio Onorario con il titolo simbolico di Presidente Onorario.

a) Tutti i Soci Onorari ricevono un riconoscimento simbolico speciale per i loro meriti, ma non esercitano generalmente compiti operativi o esecutivi all'interno della Fondazione.

b) I Soci Onorari, in qualità di Presidenti Onorari, rappresentano la Fondazione in occasioni ufficiali o pubbliche e fungono da ambasciatori dei valori, ideali, visioni e obiettivi speciali della Fondazione.

2.) Partecipazione e diritti nel Collegio dei Soci:

Tutti i Soci Onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee del Collegio dei Soci, che vengono convocate per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale. Essi hanno il diritto di intervenire durante tali assemblee e godono del diritto di voto e di eleggibilità.

3.) Elezione come delegati all'Assemblea Generale:

Il Collegio dei Soci può designare i Soci Onorari come delegati per l'Assemblea Generale. L'elezione avviene secondo le stesse regole applicate agli altri soci. I Soci Onorari eletti come delegati godono, per la durata del loro mandato, di tutti i diritti e doveri di un delegato, incluso il diritto di voto nell'Assemblea Generale.

L'elezione dei Soci Onorari come delegati è riservata alla decisione del Collegio dei Soci ed è basata sull'idoneità e sulla fiducia. Lo status di Socio Onorario, da solo, non conferisce automaticamente il diritto di essere designato come delegato.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

1.) il Senato (Consiglio delle Competenze) [Articolo 17]
2.) il Consiglio di Amministrazione (Consiglio Direttivo) [Articolo 18]
3.) il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione [Articolo 19]
4.) il Collegio dei Soci (Consiglio Umano) [Articolo 20]
5.) la Tavola Rotonda (Assemblea Generale) [Articolo 21]
6.) l'Organo di Controllo (Revisore dei Conti o Revisore Legale) [Articolo 22]

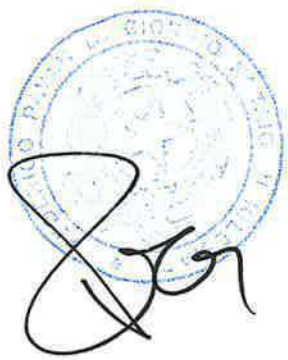

Articolo 17 - Il Senato / Consiglio delle Competenze

1.) **Composizione del Senato**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Senato della Fondazione che è un organo consultivo e progettuale composto da un massimo di 144 membri, che rappresentano discipline scientifiche e non scientifiche. Supporta la Fondazione attraverso le sue funzioni consultive, strategiche e organizzative, promuovendo sinergie tra i diversi settori di competenza e sviluppando idee innovative.

2.) **Compiti**

Il Senato funge da Think Tank e supporta la Fondazione con compiti consultivi e progettuali. Su decisione del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Senato possono essere assegnati compiti di leadership relativi a progetti specifici. I membri del Senato sono autorizzati a prendere decisioni minori e di importanza ridotta in modo autonomo, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e inclusi nel regolamento interno. Decisioni strategiche o operative che eccedono tali limiti richiedono l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per garantire il rispetto degli scopi statutari della Fondazione e preservare l'indipendenza degli organi.

Il Senato, in qualità di Consiglio delle Competenze, può essere incaricato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, di ulteriori compiti che consentano ai suoi membri di assumere un ruolo di supporto nella gestione dei progetti. Questo permette ai membri del Consiglio delle Competenze di agire come responsabili di progetto all'interno di progetti assegnati e di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, senza però avere autonomia decisionale esclusiva in questioni strategiche o operative.

I membri del Senato sono suddivisi nei rispettivi ambiti di competenza e discipline scientifiche, che rappresentano e promuovono con la loro esperienza e professionalità, ispirandosi a principi di integrità, fedeltà e onore, e vengono definiti in base al loro ruolo specifico.

3.) **Elezione e revoca dei Senatori**

I membrii del Senato (Senatori e Senatrici) sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un mandato di 3 anni, con possibilità di rielezione. Tuttavia, possono essere revocati se le loro azioni non sono in linea con gli scopi e gli obiettivi della Fondazione o se, con il loro comportamento o le loro azioni, danneggiano gli interessi o la reputazione della Fondazione. Il loro mandato termina per revoca da parte del Consiglio di Amministrazione per i motivi sopra indicati, per dimissioni o per decesso. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

4.) **Presidente del Senato**

I membri del Senato eleggono tra loro, a maggioranza semplice, un Presidente e un Vicepresidente per un mandato di 3 anni, con possibilità di rielezione. I dettagli relativi ai processi di elezione e revoca sono definiti nel regolamento interno.

5.) **Delegati del Senato**

a.) I membri del Senato eleggono a maggioranza 3 delegati tra loro, che possono partecipare come rappresentanti all'Assemblea Generale.

b.) I delegati vengono generalmente rieletti ad ogni Assemblea Generale, salvo che
- il Senato non si riunisca in tempo per una nuova elezione o
- il Senato determini che i delegati già nominati siano adatti a svolgere l'incarico.

c.) I delegati rappresentano gli interessi del Senato e riferiscono regolarmente ai membri del Senato sui risultati dell'Assemblea Generale.

d.) I delegati agiscono nell'interesse della Fondazione e promuovono gli scopi statutari.

e.) I delegati del Senato hanno pieno diritto di voto nell'Assemblea Generale, a meno che non siano coinvolti in un conflitto di interessi derivante dalla loro posizione nel Senato o dalla loro partecipazione a progetti o decisioni che riguardano direttamente le loro responsabilità o i loro interessi personali. In tali casi, i delegati coinvolti sono tenuti a rinunciare al loro diritto di voto per quelle specifiche deliberazioni e a comunicarlo all'Assemblea Generale prima della votazione. L'obbligo di trasparenza e la rinuncia al voto in situazioni di conflitto di interessi sono dettagliati nel regolamento interno e servono a proteggere l'indipendenza degli organi e il rispetto degli scopi statutari della Fondazione. Eventuali conflitti di interessi e le relative astensioni devono essere chiaramente registrati nel verbale della riunione, per garantire trasparenza e conformità agli scopi statutari della Fondazione.

6.) **Riunioni del Senato**

Le riunioni del Senato sono incontri regolari volti a discutere temi interni al Senato relativi alla promozione della Fondazione attraverso concetti, strategie e sviluppi appropriati.

Il Senato si riunisce almeno una volta all'anno, per organizzarsi internamente e svolgere i seguenti compiti:

a.) Elezione di un Presidente per i successivi 3 anni
b.) Elezione dei delegati per l'Assemblea Generale
c.) Redazione di rapporti sui progetti e di un rapporto annuale
d.) Strutturazione e riassegnazione dei ruoli interni al Senato
e.) Sviluppo di idee progettuali
f.) Discussione e deliberazione su altre questioni all'ordine del giorno

L'organizzazione specifica e la verbalizzazione delle riunioni sono definite nel regolamento interno.

7.) **Trasparenza e obblighi di relazione**

Il Senato si impegna a riferire regolarmente al Consiglio di Amministrazione sulle sue attività e sullo sviluppo dei progetti in corso e a svolgere tutte le attività in conformità agli obiettivi statutari e di utilità sociale della Fondazione.

I membri del Senato possono partecipare alla Tafelrunde esclusivamente come delegati, e non possono appartenere ad altri organi della Fondazione, per evitare conflitti di interessi.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

1.) **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 a un massimo di 12 membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, che costituiscono un organo autonomo ma hanno ciascuno un voto nel Consiglio di Amministrazione. Essi garantiscono lo scambio operativo tra gli organi e la direzione strategica della Fondazione. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti o nominati conformemente alle disposizioni dello statuto. I Fondatori nominano i primi membri nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione e dell'indirizzo strategico della Fondazione e agisce in conformità alle disposizioni statutarie e ai requisiti di legge relativi alla natura di utilità sociale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a perseguire gli obiettivi della Fondazione secondo lo statuto e la normativa vigente e a sottoscrivere un accordo di mandato che definisce i loro compiti, responsabilità e linee guida comportamentali.

2.) **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 a un massimo di 12 membri, tra cui:

a.) Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, che costituiscono un organo autonomo ma hanno ciascuno un voto nel Consiglio di Amministrazione per esercitare le loro responsabilità operative e garantire la direzione strategica della Fondazione.
b.) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Chairman) e il suo Vicepresidente (Vice-Chairman).
c.) Altri membri eletti, nominati conformemente alle disposizioni dello statuto e del regolamento interno.

I Fondatori nominano i primi membri del Consiglio di Amministrazione nell'atto costitutivo.

3.) **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della Fondazione in conformità con lo statuto e la normativa vigente.

I suoi compiti includono:

a.) Definire la visione strategica, la missione e l'indirizzo della Fondazione, che vengono attuati operativamente dal Presidente in collaborazione con il CEO (Direttore Generale) e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nei rispettivi ambiti di competenza.
b.) Gestire il patrimonio della Fondazione e approvare i progetti.
c.) Controllare e monitorare l'uso dei fondi e le attività degli altri organi per garantire il rispetto degli scopi statutari.
d.) Convocare altri organi, come l'Organo di Controllo.
e.) Determinare i contributi associativi e le modalità di adesione.
f.) Ammettere nuovi membri ed escludere membri.
g.) Gestire le richieste dei membri (petizioni).
h.) Supervisione e controllo del Presidente e del CEO (Direttore Generale).
i.) Nomina del CEO e attribuzione al medesimo di specifici poteri di rappresentanza negoziale.

4.) **Elezione dei delegati dal Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione nomina 4 delegati che partecipano all'Assemblea Generale. L'elezione dei delegati avviene esclusivamente tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, escludendo il Presidente e il Vicepresidente, che sono già delegati in virtù delle loro cariche. L'elezione avviene a scrutinio segreto e democratico, conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

a.) L'elezione dei delegati nel Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto e secondo le regole stabilite nel regolamento interno.
b.) I delegati eletti sono autorizzati a votare nell'Assemblea Generale per la durata del loro mandato e rappresentano gli interessi strategici del Consiglio di Amministrazione.

5.) **Presidente del Consiglio di Amministrazione (Chairman)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza il Vicepresidente, è responsabile della direzione e del coordinamento del Consiglio di Amministrazione, nonché della supervisione strategica e del buon governo della Fondazione. I suoi compiti principali includono:

a.) **Direzione del Consiglio di Amministrazione:** convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assicura un ordine del giorno completo e garantisce che i membri possano prendere decisioni informate.
b.) **Supervisione, governance e monitoraggio:** garantisce il rispetto delle disposizioni legali, delle linee guida interne e degli scopi statutari. Assicura una gestione trasparente e verifica regolarmente le prestazioni del Presidente e del CEO.
c.) **Coordinamento strategico:** lavora a stretto contatto con il Presidente e il CEO per garantire l'attuazione operativa delle decisioni strategiche del Consiglio di Amministrazione.
d.) **Rappresentanza internazionale die valori, degli ideali, della visione e degli obbiettivi comuni:** rappresenta la Fondazione, insieme al Presidente e al CEO, all'estero e sostiene la creazione e il mantenimento di partnership globali.

6.) **Elezione e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

a.) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il suo Vicepresidente sono eletti con la maggioranza semplice dei membri presenti del Consiglio di Amministrazione, per una durata di 3 anni, con possibilità di rielezione.
b.) Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente o il Vicepresidente con una maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti, qualora vi siano gravi motivi.

7.) **Gestione operativa (Chief Executive Officer, CEO)**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tramite delibera, un Direttore Generale (CEO) responsabile della gestione operativa, dell'amministrazione dei fondi e dell'attuazione dei progetti. In caso di vacanza della posizione, il Presidente assume temporaneamente le funzioni operative.

Il CEO è responsabile della gestione operativa e finanziaria della Fondazione e dell'attuazione delle decisioni strategiche del Consiglio nel lavoro quotidiano. I suoi compiti principali includono:

a.) **Gestione operativa:** Il CEO supervisiona le attività quotidiane della Fondazione, incluse la gestione finanziaria, la gestione del personale e la pianificazione delle risorse.
b.) **Bilancio e raccolta fondi:** Sviluppa e implementa strategie finanziarie e iniziative di raccolta fondi attraverso attività economiche e collaborazioni, per garantire la stabilità finanziaria a lungo termine.
c.) **Amministrazione e processi interni:** Garantisce l'efficienza dei processi interni e il rispetto delle normative legali e regolamentari.
d.) **Relazioni e comunicazioni:** Riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente per garantire trasparenza e documentare i progressi nell'attuazione delle decisioni strategiche.
e.) **Rappresentanza pubblica:** Il CEO rappresenta la Fondazione in eventi legati a progetti o finanze, nonché nei rapporti con i partner operativi, promuovendo gli obiettivi operativi e i progressi della Fondazione in linea con l'indirizzo strategico definito dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il CEO dura in carica fino a revoca o dimissioni.

8.) **Durata del mandato e successione dei membri del Consiglio di Amministrazione**

I membri del Consiglio di Amministrazione, dopo la fondazione, sono nominati per un primo mandato di 5 anni e possono essere rieletti. Il mandato successivo ha una durata di 3 anni, salvo diversa disposizione del regolamento interno. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, la posizione è ricoperta tramite elezione all'interno del

Consiglio stesso. L'elezione avviene a maggioranza semplice e la persona eletta ricopre la carica fino alla scadenza naturale del mandato del membro uscente.

9.) **Compensi e Retribuzioni**
I membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vicepresidente, possono ricevere un compenso o una retribuzione adeguata per la loro attività, purché ciò sia in conformità con le finalità di interesse generale della Fondazione. Il compenso o la retribuzione devono rispettare le disposizioni di legge del Codice del Terzo Settore ed essere proporzionati alle responsabilità e alle funzioni ricoperte. La decisione in merito al compenso o alla retribuzione deve essere presa dal Consiglio di Amministrazione, escludendo dal voto i membri interessati. Gli importi stabiliti devono essere resi trasparenti e pubblicati nel bilancio annuale della Fondazione. Le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all'esercizio delle loro funzioni, possono essere rimborsate separatamente.

10.) **Esclusione**
Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere rimosso in caso di gravi violazioni dei doveri o del Codice Etico, o in caso di inadempienza dell'accordo di mandato, tramite delibera a maggioranza qualificata dei ¾ dei membri del Consiglio.

11.) **Riunioni e deliberazioni**
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione avviene su iniziativa del Presidente, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, in conformità con il regolamento interno. Le delibere sono adottate con la maggioranza semplice. I membri possono esprimere il proprio voto anticipatamente per iscritto o in forma elettronica, in base all'ordine del giorno comunicato nella convocazione. La delega del voto ad altri membri è espressamente esclusa.

Articolo 19 - Presidente e Vicepresidente

1.) **Compiti del Presidente**
Il Presidente è l'organo ufficiale di rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della sua gestione in conformità con gli scopi di utilità sociale della Fondazione.

Il Presidente assume il ruolo rappresentativo e strategico della Fondazione, concentrandosi sul raggiungimento degli obiettivi di pubblica utilità e sulla rappresentanza esterna della Fondazione. I suoi compiti includono:

a.) **Rappresentanza della Fondazione:** rappresenta la Fondazione in pubblico, in ambiti istituzionali o politici, e mantiene le relazioni con autorità, istituzioni, aziende e altre organizzazioni, per promuovere collaborazioni e supporto alle iniziative della Fondazione.
b.) **Indirizzo strategico:** supervisiona l'attuazione degli obiettivi della Fondazione, garantisce il rispetto dell'orientamento di pubblica utilità e l'adempimento della missione della Fondazione.
c.) **Rappresentanza legale:** rappresenta la Fondazione legalmente nei confronti di terzi, agendo e difendendo la Fondazione davanti a tutte le autorità amministrative o giudiziarie.
d.) **Relazioni con partner e sostenitori:** crea e gestisce reti e partnership, curando i rapporti con gli stakeholder chiave per promuovere gli obiettivi e le attività della Fondazione.
e.) **Consulenza e supervisione:** supporta il CEO (Direttore Generale) nelle decisioni strategiche e garantisce che tutti i progetti siano allineati agli scopi statutari.
f.) **Assunzione temporanea delle funzioni del CEO:** in caso di vacanza nella posizione di CEO (Direttore Generale), il Presidente assume temporaneamente le funzioni operative del CEO fino alla nomina di un successore.

2.) **Compiti del Vicepresidente**
a.) Il Vicepresidente assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.
b.) Il Vicepresidente può assumere compiti e responsabilità specifiche legate agli obiettivi della Fondazione, su delibera del Consiglio di amministrazione.
c.) Il Presidente e il Vicepresidente partecipano come delegati all'Assemblea Generale.

3.) **Elezione, durata del mandato e rieleggibilità**
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dai Fondatori, fintanto che questi ricoprono un ruolo attivo negli organi della Fondazione o come Presidenti Onorari. Al termine della loro partecipazione attiva, l'elezione di queste cariche avviene esclusivamente da parte del Consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni dello statuto e del regolamento interno.

La durata del mandato è di 5 anni, con possibilità di rielezione. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente è regolata dalle disposizioni statutarie.

4.) **Revoca e successione**

a.) Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati con una deliberazione qualificata a maggioranza dei ¾ da parte dei Fondatori o del Consiglio di amministrazione, qualora sussistano motivi gravi.
b.) In caso di dimissioni, revoca o decesso del Presidente o del Vicepresidente, un successore deve essere eletto entro 14 giorni.

5.) **Poteri di rappresentanza e firma**

a.) Rappresentanza legale della Fondazione:
Il Presidente della Fondazione rappresenta legalmente la stessa nei confronti di terzi e delle autorità. Egli è autorizzato a firmare tutti i documenti e contratti legalmente vincolanti in nome e per conto della Fondazione.

b.) Rappresentanza in caso di assenza o impedimento del Presidente:
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente della Fondazione. Il Vicepresidente della Fondazione è autorizzato a rappresentare la Fondazione con tutti i diritti e doveri connessi e a firmare documenti legalmente vincolanti.

c.) Poteri operativi di firma del CEO:
Il CEO (Direttore Generale) è autorizzato, nell'ambito delle sue responsabilità operative, a firmare documenti legalmente vincolanti per la Fondazione, in particolare:

- Contratti e accordi relativi all'attività operativa, fino a un importo di 20.000 €
- Accordi che rientrano nell'ambito della gestione ordinaria.

Per operazioni che superano tale importo o che riguardano decisioni strategiche, è necessaria l'approvazione del Presidente della Fondazione o del Consiglio di Amministrazione.

d.) Firma congiunta:
Per gli atti giuridici relativi ai seguenti ambiti, è richiesta la firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente:

- Acquisto, vendita o gravame di beni immobili,
- Contrazione di prestiti o mutui,
- Contratti che comportano obbligazioni superiori a 100.000 €.

e.) Delega di ulteriori poteri di firma:
Il Consiglio di Amministrazione può, tramite delibera o regolamento interno, stabilire ulteriori disposizioni relative alla firma o delegare poteri di firma ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a terzi. Tali deleghe devono essere documentate per iscritto.

Articolo 20 - Collegio dei Soci

1.) **Composizione del Collegio dei Soci**

Il Collegio dei Soci della Fondazione Terra Humana è composto dai Soci Contributori, Soci partecipanti e Soci onorari. Queste categorie di membri contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione attraverso i loro contributi e attività ideali. I Soci straordinari non fanno parte del Collegio.
In caso di persone giuridiche o enti, i loro rappresentanti (inviati o delegati) rimangono membri del Collegio per tre mandati e possono essere rieletti. Il mandato può terminare per dimissioni, incompatibilità, revoca o decesso.

2.) **Presidenza e vicepresidenza del Collegio**

a.) I membri eleggono tra loro, a maggioranza semplice, un Presidente e un Vicepresidente per un mandato di 3 anni, rinnovabile.
b.) I dettagli relativi ai processi di elezione e revoca sono disciplinati dal regolamento interno.

c.) Il Presidente o il suo Vicepresidente convocano e presiedono le riunioni del Collegio e garantiscono lo svolgimento conforme allo statuto e la verbalizzazione delle assemblee.
d.) Il Presidente del Collegio ha il diritto di convocare riunioni straordinarie del Collegio.
e.) Il Presidente è inoltre responsabile della comunicazione delle decisioni del Collegio al Consiglio di amministrazione.

3.) **Compiti e diritti del Collegio e dei suoi membri**

a.) Il Collegio dei Soci dà pareri consultivi e idee sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, sia già definiti che da definire.
b.) Il Collegio dei Soci sostiene gli scopi statutari della Fondazione attraverso la partecipazione attiva e i contributi.
c.) I membri del Collegio hanno il diritto di essere informati sulle attività della Fondazione tramite rapporti regolari del Consiglio di amministrazione.
d.) Al Collegio dei Soci viene presentato il bilancio annuale approvato dalla Tavola Rotonda con un resoconto dettagliato sull'uso dei fondi della Fondazione e una relazione esplicativa.

4.) **Riunioni del Collegio**

a.) Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
b.) Le riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio.
c.) Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o dal suo Vicepresidente.

5.) **Deliberazioni del Collegio**

a.) Il Collegio adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice dei membri presenti.
b.) Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un segretario incaricato.
c.) Il Collegio dei Soci è tenuto a consentire al Consiglio di amministrazione l'accesso ai verbali.

6.) **Elezione, diritti e doveri dei delegati del Collegio**

a.) Il Collegio elegge tra i suoi membri tre delegati che partecipano all'Assemblea Generale in qualità di rappresentanti con pieno diritto di voto ed eleggibilità.
b.) I delegati sono generalmente eletti in occasione di ogni Assemblea Generale, salvo che:
- il Collegio non si riunisca in tempo utile per un'elezione; oppure
- il Collegio ritenga che i delegati già nominati siano idonei a svolgere l'incarico.

c.) I delegati rappresentano gli interessi del Collegio e riferiscono regolarmente ai membri del Collegio sugli esiti dell'Assemblea Generale.
d.) I delegati agiscono nell'interesse della Fondazione e promuovono gli scopi statutari.

7.) **Cessazione della qualità di membro**

La qualità di membro del Collegio può cessare per dimissioni, esclusione o decesso. L'esclusione avviene per decisione del Consiglio di amministrazione in caso di violazione dello statuto o di pregiudizio agli interessi della Fondazione.

Articolo 21 - La Tavola Rotonda (Assemblea Generale)

1.) **Struttura e funzioni**

La Tavola Rotonda, corrispondente all'Assemblea Generale come organo supremo della Fondazione, è composta da un minimo di 4 e un massimo di 12 delegati. Questi sono nominati dai diversi organi della Fondazione e rappresentano gli interessi strategici della stessa. Tra i membri figurano:

a.) Il Presidente e il Vicepresidente
b.) Da 1 a massimo 4 membri del Consiglio di amministrazione
c.) Da 1 a massimo 3 delegati eletti dal Senato, ove nominato.
d.) Da 1 a massimo 3 delegati eletti dal Collegio dei Soci

2.) **Convocazione e formato delle assemblee**

Un'Assemblea Generale ordinaria si tiene almeno una volta all'anno ed è convocata dal Consiglio di amministrazione.

a.) Un'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata entro 14-28 giorni in caso di:

- Delibera del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea Generale ordinaria
- Richiesta di almeno un quarto dei Fondatori
- Richiesta di un terzo dei membri o di un decimo dei membri con l'approvazione del Consiglio di amministrazione (la richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione o al Presidente, con indicazione degli argomenti da trattare)
- Richiesta dell'Organo di controllo
- Necessità di modifiche statutarie, scioglimento della Fondazione, fusione o ristrutturazioni pianificate.

b.) Sia per le Assemblee Generali ordinarie che per quelle straordinarie, tutti i membri aventi diritto di voto (delegati) devono essere convocati con almeno due settimane di preavviso tramite comunicazione scritta, e-mail (inviata all'indirizzo fornito dal membro alla Fondazione) o altro mezzo di telecomunicazione con firma confermativa. La convocazione deve includere l'ordine del giorno e avvenire secondo le disposizioni indicate al punto A).

c.) In situazioni urgenti o straordinarie, il preavviso può essere ridotto a un minimo di 3 giorni, a condizione che il numero minimo di delegati aventi diritto di voto sia garantito. La convocazione, effettuata con i mezzi di comunicazione validi, deve specificare chiaramente l'urgenza della riunione. Tale riduzione dei termini è ammessa solo se il rispetto del termine ordinario potrebbe comportare svantaggi significativi per la Fondazione o impedire il raggiungimento degli scopi statutari. L'urgenza della convocazione straordinaria deve essere confermata per iscritto dal Consiglio di amministrazione o da altri organi competenti. La convocazione deve includere esplicitamente le ragioni dell'urgenza e gli argomenti da trattare. Le delibere adottate nell'ambito di una convocazione straordinaria devono essere documentate per iscritto entro 30 giorni dalla loro approvazione e comunicate agli altri membri dell'Assemblea Generale.

d.) L'Assemblea Generale può svolgersi in presenza fisica, in forma virtuale o in modalità ibrida. Devono essere garantite l'identificazione e la partecipazione di tutti i delegati, nonché la possibilità di votare in tempo reale, per assicurare la validità delle delibere.

e.) Le proposte da sottoporre all'Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto o via e-mail al Consiglio di amministrazione almeno 7 giorni prima della data della riunione.

f.) All'Assemblea Generale possono partecipare al massimo 12 membri con diritto di voto. Non è consentito delegare il diritto di voto a un altro membro o a terzi. Ogni membro deve partecipare personalmente o tramite videoconferenza.

3.) **Deliberazioni e verbalizzazione**

a.) L'Assemblea Generale è valida quando sono presenti almeno due membri del Consiglio di amministrazione e almeno un delegato proveniente da due altri organi.

b.) Le elezioni e le deliberazioni nell'Assemblea Generale avvengono con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Le astensioni non sono considerate voti validi. In caso di parità di voti, la decisione è determinata dall'Autorità superiore, secondo quanto stabilito dal regolamento interno. In questo caso, il Presidente deve conformarsi al risultato con il proprio voto. Tuttavia, le deliberazioni che riguardano modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione o la revoca di un membro del Consiglio di amministrazione richiedono una maggioranza qualificata dei ¾ dei voti validamente espressi, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 13.

c.) La presidenza dell'Assemblea Generale è assunta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Chairman o dal CEO.

d.) Il Presidente dell'Assemblea Generale assicura la nomina di un segretario verbalizzante, che non deve necessariamente essere un membro. La nomina del segretario verbalizzante non è necessaria se il verbale viene redatto da un notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica inoltre la regolare convocazione dell'Assemblea Generale, controlla l'identità e l'idoneità dei presenti, dirige la riunione e accerta i risultati delle votazioni, annunciandoli.

e.) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono essere documentate in un verbale, che deve essere firmato dal Presidente, dal Vicepresidente (in caso di assenza del Presidente) e da un altro presente, come il segretario verbalizzante.

4.) **Regolamento interno**

Per disciplinare l'organizzazione interna, l'Assemblea Generale può adottare un regolamento interno, nel rispetto dello statuto. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna e le modalità operative, come le modalità di convocazione delle riunioni, la verbalizzazione, i canali di comunicazione interni, nonché i diritti e i doveri dei membri.

L'ambito di applicazione del regolamento interno include in particolare:

a.) Norme dettagliate sull'organizzazione interna dei diversi organi
b.) Ammissione, cessazione e gestione dei direttori e dei dipendenti
c.) Definizione dei ruoli e delle responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione e di altri
d.) Creazione di divisioni autonome e loro assegnazione all'interno degli organi della Fondazione
e.) Avvio e gestione di filiali e società controllate in tutto il mondo
f.) Meccanismi per la risoluzione di controversie o conflitti
g.) Elaborazione e monitoraggio delle norme del Codice Etico
h.) Linee guida per l'investimento e la gestione del patrimonio della Fondazione
i.) Altri punti non specificati in questo statuto

5.) **Compiti della Tavola Rotonda (Assemblea Generale)**

Sono riservati alla Tavola Rotonda i seguenti compiti:

a.) Definizione dell'orientamento strategico della Fondazione
b.) Approvazione del bilancio annuale e della relazione finanziaria
c.) Approvazione di eventuali piani di bilancio
d.) Deliberazione sull'uso dei fondi per grandi progetti*
e.) Ricezione e approvazione della relazione annuale e del rendiconto, sulla base della relazione del revisore, se richiesto
f.) Elezione, nomina e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione
g.) Monitoraggio e controllo del Consiglio di amministrazione**
h.) Modifiche allo statuto o all'atto costitutivo
i.) Approvazione e modifica di un regolamento interno presentato dal Consiglio di amministrazione
j.) Decisioni su fusioni o ristrutturazioni
k.) Deliberazione sullo scioglimento della Fondazione e sull'utilizzo del patrimonio residuo, sempre nel rispetto dell'Art. 25 e degli articoli successivi del Codice Civile e della competenza delle autorità pubbliche
l.) Consultazione e deliberazione su altre questioni all'ordine del giorno
m.) Deliberazione su tutte le altre materie assegnate all'Assemblea Generale da questo statuto o dal Consiglio di amministrazione.

*I grandi progetti sono quelli che hanno una rilevanza significativa per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione e richiedono un considerevole impegno in termini di tempo, risorse umane e finanziarie. Questi progetti si distinguono per la loro rilevanza strategica, poiché hanno un elevato impatto sociale, coinvolgono molteplici gruppi di interesse o influenzano significativamente la pianificazione a lungo termine della Fondazione.

**Il Consiglio di amministrazione presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione annuale e il bilancio per l'approvazione. Gli ulteriori meccanismi di monitoraggio e controllo del Consiglio di amministrazione sono disciplinati dal regolamento interno e mirano a garantire il rispetto degli scopi statutari e la trasparenza nei confronti dell'Assemblea Generale.

Articolo 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1.) L'Organo di Controllo della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione come organo monocratico, è composto da un Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo registro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e alle normative vigenti. Il componente è nominato per un mandato di tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

2.) Per il componente dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile italiano in materia di conflitti di interesse e incompatibilità. Sono esclusi dall'incarico coloro che si trovano in conflitto di interessi, come amministratori, soci o persone legate a questi ultimi da stretti vincoli di parentela, nonché coloro che hanno svolto incarichi di revisione legale per la Fondazione negli ultimi tre anni.

3.) Il Revisore Legale dei Conti controlla il rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e la corretta gestione e destinazione delle risorse della Fondazione. Inoltre, verifica la situazione finanziaria e contabile della Fondazione e redige relazioni in merito.

4.) L'Organo di Controllo ha il diritto di effettuare verifiche, accedere alla documentazione della Fondazione e controllare la regolare tenuta della contabilità.

5.) All'Organo di Controllo possono essere attribuite le funzioni di revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è obbligatoria solo nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 117/2017 o qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea Generale lo ritengano opportuno.

6.) Qualora la revisione legale non sia affidata all'Organo di Controllo, essa è svolta da un Revisore Legale dei Conti, un Sindaco Revisore o una società di revisione iscritti nel relativo registro. Gli incaricati restano in carica per un mandato di tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Articolo 23 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Firme digitali e riunioni online

1.) Firme digitali
La Fondazione consente l'uso di firme digitali per delibere, verbali e altri documenti ufficiali, a condizione che tali firme soddisfino i requisiti di legge e garantiscano l'autenticità e l'integrità del documento. Le firme digitali sono considerate giuridicamente vincolanti e equivalenti alle firme fisiche.

2.) Riunioni online
Le riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea generale e di altri organi della Fondazione possono svolgersi interamente o parzialmente online o in forma ibrida.

I requisiti tecnici devono garantire che:
a) l'identità dei partecipanti sia verificata;
b) la partecipazione attiva attraverso interventi e votazioni sia possibile;
c) le votazioni siano registrate e verbalizzate in tempo reale.

Le deliberazioni adottate durante le riunioni online hanno la stessa validità di quelle adottate in riunioni fisiche, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Nel caso in cui durante una riunione online si verifichino problemi tecnici che rendano impossibile il corretto svolgimento, la riunione può essere rinviata o la votazione completata attraverso mezzi di comunicazione alternativi, purché ciò sia documentato nel verbale.

La Fondazione consente l'uso di firme digitali semplici per delibere, verbali e altri documenti interni. Per i documenti con effetti giuridici esterni è richiesto l'uso di firme elettroniche qualificate (FEQ), al fine di soddisfare i requisiti legali di autenticità e validità probatoria.

Articolo 26 - Conflitti di interesse – Disposizione generale

I membri di tutti gli organi della Fondazione sono obbligati a dichiarare tempestivamente eventuali conflitti di interesse che potrebbero compromettere la loro indipendenza e obiettività. Nei casi in cui venga riscontrato un conflitto di interesse, il membro interessato è tenuto ad astenersi dalle discussioni e dalle votazioni relative a tali questioni. L'obbligo di dichiarazione, l'astensione e la documentazione dei conflitti di interesse e delle relative astensioni sono disciplinati più dettagliatamente nel regolamento interno. Il regolamento definisce inoltre le conseguenze in caso di mancata dichiarazione di un conflitto di interesse o di violazione di questa disposizione, nonché le misure da adottare per garantire l'integrità della Fondazione.

Articolo 27 - Scioglimento

1.) Devoluzione del patrimonio in caso di status ETS:
In caso di scioglimento della Fondazione, fintanto che questa mantiene lo status di Ente del Terzo Settore (ETS), il patrimonio sarà devoluto, fatte salve eventuali diverse destinazioni previste dalla legge, su deliberazione dell'organo amministrativo e previo parere positivo dell'autorità di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altre fondazioni del Terzo Settore con finalità volte al perseguimento di obiettivi di interesse generale. Le devoluzioni patrimoniali effettuate senza o in difformità da tale parere sono nulle.

2.) Restituzione dei beni non destinati al perseguimento di finalità di utilità sociale in caso di perdita dello status ETS:
I beni conferiti dai Fondatori alla Fondazione, come immobili o altri beni materiali, che non siano espressamente e permanentemente destinati al perseguimento dello scopo di utilità sociale, possono essere restituiti ai Fondatori in caso di perdita dello status di ETS e di successivo scioglimento della Fondazione, previa autorizzazione delle autorità competenti. I beni acquisiti durante lo status ETS tramite donazioni, proventi di attività di utilità sociale o altre entrate similari rimarranno vincolati a finalità di utilità sociale e saranno soggetti alle disposizioni di devoluzione previste dal comma 1.

3.) Liquidazione secondo le disposizioni di legge:
La restituzione o la devoluzione del patrimonio avverrà nei limiti previsti dalla legge, incluse le disposizioni di liquidazione del Codice Civile e di altre normative applicabili.

Articolo 28 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e le normative vigenti sulle fondazioni private.